



## Deliberazione n. 38 del 29 luglio 2016 del CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di luglio nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria.

Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Fiano Rocco	X		Pellicani Nicola
X		Brugnaro Luigi	X		Formenti Gianpaolo	X		Rogliani Francesca
X		Canton Maika	X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara	X		Giacomin Giancarlo	X		Scano Davide
X		Casson Felice	X		Giusto Giovanni	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		La Rocca Elena		X	Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro		X	Lavini Lorenza	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio		X	Lazzaro Bruno		X	Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda		X	Locatelli Marta	X		Tosi Silvana
	X	D'Anna Paolino	X		Onisto Deborah	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio		X	Pea Giorgia	X		Visman Sara
X		Faccini Francesca	X		Pelizzato Giovanni	Pres.	Ass.	
X		Ferrazzi Andrea	X		Pellegrini Paolo	<b>30</b>	<b>7</b>	

**N. 38 = Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 – verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi**

“omissis”

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore al Bilancio;

Premesso che:

- con deliberazione n° 147 del 23 dicembre 2015, esecutiva per decorso dei termini, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione del Comune di Venezia per gli esercizi finanziari 2016-2018;
- con deliberazione n. 25 del 28 aprile 2016, esecutiva per decorso dei termini, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 che presenta il seguente risultato d'amministrazione:

Fondi vincolati	203.034.107,26
Fondi per spese in c/capitale	2.022.038,31
Disavanzo di amministrazione	-65.417.361,98
<b>Totale risultato di amministrazione 2015</b>	<b><u>139.638.783,59</u></b>

- l'art. 175, comma 8 del D. Lgs. 267/00 dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante la variazione di assestamento generale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/00, dispone che gli enti locali sono tenuti a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/00, prevede che, almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti le misure necessarie a ripristinarli;
- la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. 267/2000, può essere utilizzata con

provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

- con l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 è stato applicato avanzo di amministrazione pari a euro 18.504.360,33, così suddiviso:

fondi vincolati	€ 17.504.360,33
fondi per investimenti	€ 1.000.000,00
- rispetto all'avanzo già applicato in via presuntiva nel bilancio di previsione residua l'ulteriore importo di euro 121.134.423,26 così suddiviso:

fondi vincolati	€ 185.529.746,93
fondi per investimenti	€ 1.022.038,31
fondi non vincolati	€ -65.417.361,98
- l'art. 188 del D. Lgs. 267/2000 dispone che l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;
- con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 sono state iscritte le quote di disavanzo di competenza degli esercizi 2016-2018, dato atto che è stato determinato, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, che la copertura del disavanzo stesso viene effettuata per la quota di euro 68.106.437,07 in 28 esercizi a decorrere dall'annualità 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 17, del D. Lgs. 118/2011, e, per la quota di euro 4.651.119,96, nel triennio 2015-2017, ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 267/2000;
- con la deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2015 si è preso atto che le risultanze della gestione di competenza 2015 hanno consentito la copertura delle quote di disavanzo applicate alle annualità 2016 e 2017 e conseguentemente, è ora possibile liberare tali quota di avanzo, pari a euro 3.129.642,43 nel triennio;
- l'art. 147-ter, comma 2 del D. Lgs. 267/00, prevede l'elaborazione di "rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi";
- il principio contabile applicato della programmazione per l'anno 2016 (Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/11, aggiornato con Decreto ministeriale del 1 dicembre 2015), al paragrafo 4.2 prevede la presentazione al Consiglio comunale entro il 31 luglio del documento contenente la verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi;

Dato atto che:

- la Legge n. 208 del 28/12/2015, Legge di Stabilità 2016, ha sancito l'esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali sia per i proprietari che per gli inquilini ed ha introdotto alcune agevolazioni in materia di Imu e Tasi per alcune specifiche categorie tra cui, in particolare, i terreni agricoli, gli immobili concessi in comodato a parenti, gli immobili locati a canone concordato;
- a seguito del nuovo assetto delle entrate tributarie, l'art. 1, comma 17 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'incremento del Fondo di Solidarietà Comunale in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni e agevolazioni IMU e TASI;
- il medesimo comma ha altresì ridotto la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei comuni, la cui percentuale passa dal 38,23% al 22,43%;
- nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 marzo 2016 è stato sancito l'accordo sulla metodologia da applicare ai fini della distribuzione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e in data 30 marzo 2016 il Ministero dell'interno ha pubblicato i dati delle spettanze di ciascun Comune;
- per effetto di tali innovazioni normative è necessario adeguare l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale, della Tasi e dell'Imu iscritti a bilancio, poiché il bilancio di previsione è stato approvato prima dell'approvazione della Legge di Stabilità 2016 e della quantificazione delle risorse da parte del Ministero;

Richiamato l'art. 31, comma 26, lettera a) della Legge n. 183/2011, il quale stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, gli enti locali inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza sono assoggettati ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

Dato atto che il Comune di Venezia non ha rispettato l'obiettivo programmatico dell'anno 2015, conseguendo un risultato negativo pari ad euro 18.362.430,11, come dimostrato nella certificazione di cui al comma 20 del medesimo art. 31, inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30/3/2016;

Ritenuto necessario provvedere alla riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale 2016 dell'importo di euro 18.362.430,11 rispetto al dato delle spettanze pubblicato nel sito del Ministero dell'Interno, mediante l'utilizzo delle seguenti risorse:

- applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato a fondo rischi ed oneri, per euro 9.687.994,15;
- prelevamento dal fondo di riserva per euro 2.000.000,00;
- iscrizione del contributo statale di euro 1.559.709,51 di cui all'art. 1, comma 20, della Legge di Stabilità 2016;
- iscrizione di un'entrata di euro 4.500.000,00 derivante dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1096/2015 riguardante la causa relativa alla compravendita dell'immobile ex Pilsen;

- altre risorse disponibili all'interno della manovra di assestamento.

Considerato che:

- per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, prevede un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane;
- tale Programma persegue una strategia nazionale unificante per i Comuni capoluogo delle 14 Città metropolitane e a tal fine ha individuato quali driver di sviluppo progettuale i due seguenti:
  - applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città;
  - promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio;
- il valore della dotazione finanziaria complessiva attribuita al Comune di Venezia, come da comunicazioni dell'Autorità di Gestione del 10.11.2015 e del 19.2.2016 è di € 37.770.000, così articolata:
 

- Asse 1 - Agenda digitale metropolitana	€ 6.425.686,80
- Asse 2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana	€ 10.000.000,00
- Asse 3 - Servizi per l'inclusione sociale (FSE)	€ 9.830.384,57
- Asse 4 - Infrastrutture per l'inclusione sociale	€ 10.463.928,63
- Asse 5 - Assistenza tecnica	€ 1.050.000,00

 cui andrà ad aggiungersi l'eventuale riserva di efficacia dell'attuazione (dell'importo massimo di € 2.448.000,00), ai sensi degli artt. 20-22 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'art. 7 della Convenzione per la delega da parte dell'Autorità di gestione delle funzioni di Organismo Intermedio;
- con deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta Comunale ha individuato nel Settore Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi l'Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore il responsabile dell'Organismo stesso;
- con successiva deliberazione n. 93 dell'11 aprile 2016 la Giunta Comunale ha approvato lo schema della convenzione per la delega al Comune di Venezia delle funzioni di Organismo Intermedio da parte dell'Autorità di gestione (AdG) del PON Metro, incardinata presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- con deliberazione n. 181 del 29 giugno 2016 la Giunta Comunale ha approvato il piano operativo degli interventi del Comune di Venezia da realizzare nell'ambito del PON Metro, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione citata al punto precedente;

Ritenuto opportuno che le dotazioni finanziarie dei singoli progetti iscritti al titolo II, quantificate a livello previsionale, possano essere modificate all'interno

dello stesso Asse, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fermo restando l'importo totale del medesimo Asse, al fine di rendere compatibili i tempi di realizzazione dei progetti con i tempi imposti dalle regole comunitarie e dall'Autorità di gestione del Programma Operativo Città Metropolitane;

Ritenuto inoltre necessario provvedere, con la presente manovra di assestamento, alla copertura delle sole spese considerate urgenti e improcrastinabili, anche al fine di evitare l'eventuale insorgenza di debiti fuori bilancio o danni per l'Amministrazione;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- gli eventi intervenuti nel corso della gestione, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, comportano la necessità di apportare delle variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa corrente, il cui dettaglio è riportato negli **allegati 1 e 2**;
- per alcuni servizi vi è la necessità di adeguare le poste di bilancio mediante una diversa allocazione di alcuni stanziamenti di *spesa corrente*, le cui voci sono dettagliate negli **allegati 1 e 2**;
- nel corso dell'esercizio si sono realizzate delle variazioni d'entrata di *parte corrente* aventi specifica destinazione, a cui corrispondono delle modificazioni di pari importo della spesa, il cui dettaglio è illustrato negli **allegati 1 e 2**;
- per quanto riguarda la *parte capitale* del bilancio, si ritiene opportuno apportare alcune variazioni agli investimenti già iscritti a bilancio a seguito di una diversa allocazione della spesa o alla modifica della fonte di finanziamento degli stessi e provvedere all'iscrizione di nuove entrate e spese in conto capitale, come dettagliato negli **allegati 1 e 2**;
- per quanto riguarda le *previsioni di cassa* del bilancio, si rende necessario, adeguare le stesse alle variazioni apportate, con il presente atto, agli stanziamenti di competenza, il cui dettaglio è illustrato nell'**allegato 2**;

Considerato, inoltre, che:

- la Legge n. 208 del 28/12/2015, Legge di Stabilità per il 2016, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli enti locali, che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno;
- sulla base delle nuove regole di finanza pubblica, agli enti locali viene chiesto di raggiungere un saldo finanziario, tra le entrate finali e le spese finali, non negativo in termini di competenza, e che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 3, 4 e 5 del bilancio, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo bilancio;
- l'art. 1, comma 712 della Legge n. 208/2015 prevede che a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo finanziario di cui sopra;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15/6/2016 è stato allegato al bilancio di previsione il prospetto, contenente le previsioni di competenza triennali, attestante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 712 della legge di stabilità 2016;
- a seguito delle variazioni apportate al bilancio di previsione con il presente atto si rende necessario modificare il prospetto, adeguando gli importi in esso contenuti agli stanziamenti assestati;
- il prospetto aggiornato viene allegato alla presente deliberazione facendone parte integrante (**allegato 3**);

Considerato che:

- Insula S.p.A. è società strumentale del Comune di Venezia affidataria, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house* e dell'art. 13 del D.L. 223/2006, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/3/2014, di vari servizi strumentali, fra i quali quello relativo all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 16.4.1973 n. 171, al D.P.R. 20.9.1973 n. 791, alla legge 29.11.1984 n. 798 e alla legge 5.2.1992 n.139, nonché in genere nell'ambito del Comune di Venezia;
- con particolare riferimento all'affidamento del suddetto servizio relativo alla gestione dei lavori pubblici, il rapporto fra Comune di Venezia ed Insula S.p.A. è regolato dal contratto di servizio rep. spec. n. 17657/2014, con scadenza prevista al 31/12/2018, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 359/2014;
- detto contratto di servizio, nel recepire le linee-guida approvate con la sopra citata deliberazione consiliare n.13/2014, prevede un'aliquota di remunerazione pari al 14% del quadro economico dell'intervento oltre Iva che incide sul costo finale dei lavori commissionati e suscettibile di revisione a decorrere dal 2015;
- nel *Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia* revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015, è stato prospettato un intervento di ristrutturazione di Insula S.p.A. e di revisione complessiva dell'organizzazione dell'esecuzione dei lavori pubblici, con relativa revisione dei rapporti economici tra Amministrazione Comunale ed Insula che preveda, fra l'altro, il venir meno della clausola di revisione dell'aliquota di remunerazione di cui all'art. 7.2 del contratto di servizio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 26/10/2015 è stato dato mandato alle Direzioni Comunali competenti di rivedere l'attuale assetto organizzativo per la realizzazione delle opere pubbliche nel Comune di Venezia e di formulare una proposta di piano di riassetto generale che preveda anche la riconfigurazione delle modalità operative di Insula S.p.A. attraverso la modifica dell'attuale contratto di servizio;
- sono state avviate le istruttorie tecniche volte a verificare e definire il percorso di ristrutturazione della società Insula S.p.A., dopo l'avvenuta presentazione

nel corso del mese di gennaio 2016 di una prima ipotesi di Piano industriale, in atti, con relative proposte di riorganizzazione e sviluppo societario;

Preso atto che la società Insula S.p.A. ha ritenuto, come da corrispondenza in atti, di ritenere sospesa per l'anno 2015 la clausola di revisione dell'aliquota di remunerazione di cui all'art. 7.2 del sopra citato contratto di servizio, riuscendo comunque a raggiungere l'equilibrio economico societario nel bilancio 2015;

Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni del *Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia*:

- di approvare, nell'ambito della revisione dei rapporti economici tra Amministrazione Comunale ed Insula S.p.A. relativamente all'affidamento della gestione dei lavori pubblici, l'eliminazione della clausola di revisione dell'aliquota di remunerazione di cui all'art. 7.2 del contratto di servizio rep. spec. n. 17657 del 18/9/2014 e la fissazione di detta aliquota nella misura fissa del 14% sino alla scadenza dell'affidamento;
- di dare mandato alla Giunta Comunale di approvare apposito atto aggiuntivo al contratto di servizio relativo all'affidamento ad Insula S.p.A. della gestione dei lavori pubblici, rep. spec. n. 17657 del 18/9/2014, per apportare le conseguenti modifiche all'art. 7.2 del contratto, come sopra indicato;

*(Ritenuto che):*

- **allo stato attuale la regolazione contrattuale tra Comune di Venezia e Veritas S.p.A. è basata su un contratto di servizio a carattere generale stipulato il 12/05/2003, Rep. n. 128723 che ha il seguente oggetto:**

***Art. 2: Il presente contratto disciplina in via generale le modalità di svolgimento da parte di V.E.S.T.A. S.p.A. (oggi Veritas S.p.A.) dei servizi affidati dal Comune di Venezia ed i rapporti tra Ente Locale e Società connessi e conseguenti a detti affidamenti;***

- **l'art. 6, comma 1, prevede che lo svolgimento del servizio affidato comporti l'esecuzione dei lavori strumentali all'esecuzione del servizio;**
- **i commi da 2 a 5 richiamano le norme vigenti nel 2002 inerenti l'esecuzione dei lavori da parte di Vesta S.p.A. ed in particolare il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori, la nomina del RUP, l'approvazione da parte dell'ente del progetto preliminare e definitivo, ecc;**
- **nell'ambito dei rapporti economico-contrattuali fra Comune di Venezia e Veritas S.p.A., la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 14/15 luglio 2003 aveva introdotto la seguente modifica dell'art. 6 del Contratto di Servizio tra Comune di Venezia e Vesta S.p.A.:**

**ART. 6 – Disciplina delle modalità di esecuzione dei lavori strumentali al servizio e regolazione rapporti economico-finanziari**

**...omissis....**



6. A titolo di copertura finanziaria delle spese di funzionamento della struttura dedicata dalla Società all'esecuzione dei lavori, il cui costo non sia remunerato dai corrispettivi di gestione quali risultanti dal Piano economico-finanziario, il Comune corrisponde a Vesta S.p.A. una somma forfettaria di ammontare pari a una percentuale calcolata sull'importo del quadro economico finale di ogni singolo intervento effettuato. Detto importo è fisso e invariabile e non è suscettibile di aumento in relazione agli eventuali maggiori costi dell'intervento affidato, anche se dovuto a variante o a riserva degli appaltatori o dei prestatori di servizi, qualora detti maggiori costi dipendano da fatto o comportamento imputabili alla società.

La percentuale di cui sopra è determinata secondo la scansione risultante dalla seguente tabella:

Importo quadro economico	Percentuale riconoscibile
fino a Euro 500.000	12%
fino a Euro 1.000.000	11%
fino a Euro 2.500.000	10%
fino a Euro 5.000.000	9%
fino a Euro 10.000.000	7,50%
Oltre	6,50%

7. Qualora le attività di progettazione nelle varie fasi preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione lavori siano svolte da personale interno alla società, alla stessa è erogata una somma aggiuntiva di importo percentuale stabilito secondo la scansione risultante dalla seguente tabella e da calcolarsi sull'importo dei lavori a base d'asta:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	PERCENTUALE RICONOSCIBILE	Quota% Progettazione + sicurezza,	Quota% D.L.+ sicurezza
- fino a Euro 500.000	12%	6,2	5,8
- fino a Euro 1.000.000	11%	5,7	5,3
- fino a Euro 2.500.000	10%	5,2	4,8
- fino a Euro 5.000.000	9%	4,7	4,3
- fino a Euro 10.000.000	7,5%	3,9	3,6
Oltre	6.5%	3,5	3,0

8. Se non sono svolte dal personale dipendente tutte e due le dette attività tecniche, la somma aggiuntiva spetta in ragione delle percentuali per ciascuna indicate nella tabella.

9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la somma aggiuntiva riconoscibile è indicata fra le voci del quadro economico complessivo del singolo intervento e la stessa non va considerata ai fini del calcolo del rimborso spese generali e delle altre spese di funzionamento della società di cui al comma 1 del presente articolo.
10. Il Comune trasferisce alla società le risorse economiche necessarie all'esecuzione degli interventi nel modo seguente:
- a. Il rimborso delle spese generali è attribuito nella misura e con le modalità di cui al comma precedente;
  - b. Il 10% dell'importo dei lavori quale risultante dal quadro economico di progetto è attribuito entro 30 giorni dall'adozione da parte della Giunta Comunale di una deliberazione di individuazione degli interventi da attivare nel corso dell'anno, affinché la società provveda alle spese propedeutiche all'individuazione dell'appaltatore a seguito di esperimento di gara d'appalto;
  - c. L'85% dell'importo relativo ai lavori è attribuito alla società in rate annuali correlate all'effettivo andamento dei lavori previsto nei cronoprogrammi allegati ai progetti esecutivi dei vari interventi, la prima delle quali è attribuita entro 30 giorni dalla consegna dei lavori all'appaltatore individuato a seguito di gara d'appalto; le rate annuali successive alla prima sono attribuite entro 30 giorni dalla presentazione da parte della società di idonea certificazione relativa alla percentuale di effettiva realizzazione dei lavori, rispetto a quanto previsto nei cronoprogrammi;
  - d. Il restante 5% a seguito dell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio relativi ai vari interventi affidati.
- tale previsione contrattuale è stata altresì integrata negli anni dai seguenti provvedimenti:
    - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28/06/2011 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2011 che modifica le previsioni di cui ai commi da 6 a 10 dell'art. 6 come approvate dalla DCC n. 105 del 14/15 luglio 2003 "limitatamente ai lavori strumentali oggetto di un finanziamento regionale e di stabilire che il contributo che il Comune trasferirà alla predetta per i lavori eseguiti ai sensi e per gli effetti del contratto di servizio in narrazione corrisponderà esclusivamente a quanto la Regione Veneto riconoscerà al Comune di Venezia come pesi ammissibili a contributo ai sensi della L.R. 27/2003";
    - Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 9/06/2016 "Approvazione nuovo schema di disciplinare dei servizi cimiteriali" secondo cui:

**Art. 6, comma 2, lettera E)**

La proprietà dei plessi cimiteriali e delle relative strutture è in capo al Comune, che è tenuto alla manutenzione straordinaria dei medesimi, sostenendone le relative spese. La manutenzione

straordinaria può essere affidata nel rispetto della normativa dal Comune al Gestore o ad altro soggetto.

Prevedendo in particolare che: “qualora l'Amministrazione Comunale si avvalga del gestore Veritas S.p.A. per la manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera E) dello schema di disciplinare, l'affidamento della medesima avviene secondo i termini e le modalità previste dall'art. 6, commi da 6 a 10 - Disciplina delle modalità di esecuzione dei lavori strumentali al servizio e regolazione rapporti economico finanziari - del Contratto di Servizio richiamato in premessa, Rep. 128723 del 12/05/2003, come introdotti dalla D.C.C. n. 105 del 14/15 luglio 2003”;

Considerato opportuno procedere con la revisione della disciplina prevista dal predetto art. 6 – “Disciplina delle modalità di esecuzione dei lavori strumentali al servizio e regolazione rapporti economico-finanziari” al fine di un maggiore contenimento della spesa pubblica e nell'ottica di una maggiore efficienza delle società del Gruppo Comune di Venezia secondo quanto segue:

***“ART. 6 – Disciplina delle modalità di esecuzione dei lavori strumentali al servizio e regolazione rapporti economico-finanziari***

*omissis*

***6. A titolo di copertura delle spese di funzionamento della struttura dedicata dalla Società all'esecuzione dei lavori strumentali ai servizi pubblici affidati, il cui costo non sia remunerato dai corrispettivi di gestione quali risultanti dal Piano economico-finanziario, il Comune corrisponde a Veritas S.p.A. una somma forfettaria di ammontare pari a una percentuale calcolata sull'importo del quadro economico finale di ogni singolo intervento effettuato.***

***Detta somma forfettaria è comprensiva delle attività di progettazione nelle varie fasi preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione lavori qualora siano svolte da personale interno alla società.***

***Rimangono ad integrale carico della Società gli importi che la stessa deve versare all'appaltatore in virtù di riserve apposte per fatto ad essa imputabile.***

***7. La percentuale di cui sopra è determinata secondo la scansione risultante dalla seguente tabella:***

<b><i>Importo quadro economico</i></b>	<b><i>Percentuale riconoscibile</i></b>
<b><i>fino a Euro 2.500.000</i></b>	<b><i>14%</i></b>
<b><i>fino a Euro 5.000.000</i></b>	<b><i>12%</i></b>
<b><i>fino a Euro 10.000.000</i></b>	<b><i>10%</i></b>
<b><i>Oltre Euro 10.000.000</i></b>	<b><i>7%</i></b>

- 8. Ove le attività di progettazione nelle varie fasi preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione lavori siano svolte da operatori economici terzi, individuati sulla base delle vigenti normative in tema di appalti pubblici, alla società verrà riconosciuto l'importo sostenuto per dette spese a seguito di apposita rendicontazione tecnica specifica. In tal caso l'importo risultante dall'applicazione della percentuale della tabella di cui al comma precedente viene corrispondentemente decurtato in base a detta rendicontazione ed erogato a Veritas S.p.A. nel limite massimo del 7% a prescindere dall'importo del quadro economico finale.**
- 9. Il Comune trasferisce alla Società le risorse economiche necessarie all'esecuzione degli interventi nel modo seguente:**

**Il diritto al compenso matura, nella misura del 4% del quadro economico dell'intervento, al netto degli oneri fiscali, al momento dell'adozione della relativa determina di impegno di spesa da parte dei competenti Uffici comunali, a copertura delle spese per le attività iniziali e propedeutiche alla cantierabilità dei lavori, ed in particolare per:**

- **lo sviluppo degli studi, piani e progettazione in tutti i gradi previsti nonché inserimento negli appositi data base comunali dei dati di progetto e della sua programmazione;**
- **attività iniziale di indagine;**
- **supporto all'Amministrazione comunale nelle attività di pianificazione e programmazione nonché di istruttoria ed ottenimento di tutte le idonee autorizzazioni;**
- **predisposizione delle attività di gara fino alla stipula del contratto di appalto.**

**La residua quota del compenso e delle altre somme ricomprese nel quadro economico dell'intervento maturano sulla base dell'avanzamento delle attività rendicontate dai S.A.L. o da documenti equipollenti, salvo una quota finale del 10% che matura all'approvazione degli atti di collaudo e della relativa relazione acclarante, redatta da tecnici indicati dal Comune di Venezia.**

**La Società è tenuta a comunicare al Comune di Venezia l'avvenuta aggiudicazione dei lavori.**

- 10. Le previsioni dei commi precedenti non trovano applicazione nel caso in cui i lavori siano oggetto di un finanziamento regionale o statale. In tal caso il Comune di Venezia trasferirà alla società esclusivamente quanto verrà riconosciuto al Comune come spese ammissibili a contributo ai sensi della normativa di riferimento.**

Ricordato che ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16/2013, l'affidamento dei servizi è deliberato dal Consiglio Comunale che definisce le linee guida del

contratto di servizio, a cui la Giunta Comunale dovrà attenersi nell'approvazione dei contratti di servizio/disciplinari tecnici;

Rilevato che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 386 del 19/11/2015 e n. 449 del 17/12/2015 sono stati individuati, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2008, n. 133, i beni immobili di proprietà del Comune di Venezia non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione e valorizzazione che costituiscono il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per le annualità 2016 – 2018, Piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 23/12/2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/07/2016 che individua un nuovo elenco di beni immobili di proprietà del Comune di Venezia non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione e valorizzazione includendo, rispetto al precedente, i beni che nel corso dell'annualità 2015 sono stati oggetto di procedimenti di alienazione che non hanno avuto esito favorevole e gli immobili che hanno ricevuto in questi primi mesi dell'anno manifestazioni di interesse all'acquisto da parte di privati, e differendo e stralciando i beni immobili non dismissibili in tempi brevi ovvero oggetto di diverse politiche gestionali;

Ritenuto, pertanto, di recepire e approvare, quale allegato al Bilancio di previsione 2016– 2018, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni individuato con la deliberazione di Giunta Comunale 198 del 18/07/2016 (**allegato 4**) che sostituisce il precedente Piano individuato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 386 del 19/11/2015 e n. 449 del 17/12/2015;

Atteso, inoltre, che l'approvazione di detto Piano determina:

- l'effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti dell'art. 2644 del codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- la conseguente classificazione come patrimonio disponibile anche ai fini del Conto del Patrimonio che dovrà adeguarsi, ove necessario, in conseguenza del presente atto deliberativo;
- l'espressa destinazione urbanistica: la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale. Il procedimento per l'approvazione di tali varianti è stato definito con la L.R. del 16.02.2010, n. 11, art. 35;
- il possibile esperimento del ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

Rilevato che si rende necessario avviare nell'immediato i procedimenti finalizzati alla vendita dei beni immobili indicati nel sopraindicato Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni funzionali al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Dato atto che:

- alla presente deliberazione sono allegate le schede patrimoniali riferite ad alcuni dei singoli beni immobili presenti nel Piano delle alienazioni e delle

valorizzazioni per l'anno 2016 (**Allegato 5**) che saranno oggetto entro l'anno in corso di procedimenti per la loro alienazione;

- in tali schede sono indicate per ogni bene le descrizioni fisiche e catastali, la situazione amministrativa e urbanistica, la documentazione fotografica, il prezzo a base d'asta e le modalità di scelta dell'acquirente.

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare la vendita dei beni immobili di cui alle schede patrimoniali allegata alla presente deliberazione ai valori, alle condizioni e con le modalità ivi previste demandando agli uffici comunali competenti la definizione dei procedimenti di alienazione e la sottoscrizione e stipula degli atti e dei rogiti notarili necessari a dare esecuzione a quanto sopra.

Tenuto conto che

- la soc. Casa In s.r.l., da ultimo con nota P.G. n. 2016/112518 del 07/03/2016 e con nota P.G. n. 2016/196295 del 22/04/2016, ha manifestato l'interesse ad acquisire l'ex Scuola Manuzio presentando a questa Amministrazione Comunale una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile, come meglio descritta nella relativa scheda patrimoniale allegata;
- tale proposta irrevocabile di acquisto prevede la realizzazione di una nuova edificazione di minore impatto rispetto a quanto indicato nella variante urbanistica adottata per il lotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26/07/2013, che meglio si integrerà nel tessuto cittadino circostante e quindi preferibile rispetto alla precedente ipotesi di sviluppo dell'ambito;

Tenuto conto, inoltre, che dal sin 2013, attraverso la pubblicazione di più bandi d'asta, è stato appurato il mancato interesse degli operatori economici del mercato immobiliare ad acquistare l'ex Scuola Manuzio alle condizioni economiche e urbanistiche proposte fino ad oggi dall'Amministrazione Comunale;

Confermato, comunque, l'interesse del Comune di Venezia ad alienare l'immobile in argomento in quanto ritenuto non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;

Considerato che l'accoglimento di quanto proposto dalla soc. Casa In s.r.l. rende necessaria l'adozione di una nuova variante allo strumento urbanistico vigente, attraverso l'approvazione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2016 – 2018 allegato alla presente deliberazione, e la revoca della precedente variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26/07/2013;

Ritenuto, pertanto, in ragione della nuova valutazione dell'interesse pubblico in merito alle diverse condizioni alle quali alienare l'immobile in argomento e della necessità di adottare una nuova variante allo strumento urbanistico vigente che meglio aderisca alle esigenze manifestate dal mercato immobiliare attuale, di revocare la variante urbanistica adottata per l'ex Scuola Manuzio con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26/07/2013;

**Ritenuto che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per l'intervento che sarà realizzato dall'acquirente dell'immobile "ex Scuola Manuzio" siano destinati prioritariamente alla realizzazione della pista ciclabile prevista lungo via Zanotto con relativo ponte ciclo-pedonale sul fiume Marzenego (collegamento tra gli itinerari n. 15 e 10 del vigente Biciplan) e della pista ciclabile per la prosecuzione dell'itinerario proveniente da viale San Marco (itinerario n. 15 del Biciplan) con uscita su Piazza XXVII Ottobre**

**attraverso la proprietà privata limitrofa, fatta salva la verifica della fattibilità tecnica di detti interventi;**

Dato atto che fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio, è stata predisposta la relazione **“Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 Salvaguardia degli equilibri di bilancio”** a cura della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

Constatato che il documento descrive l'evoluzione dell'andamento finanziario e le considerazioni inerenti il permanere degli equilibri generali di bilancio, comprese quelle relative al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 2016 introdotti dalla Legge di Stabilità 2016;

Considerato che la relazione di cui sopra evidenzia:

- un sostanziale equilibrio tra le previsioni di bilancio e l'andamento della gestione;
- la presenza di due debiti fuori bilancio cui è stata data copertura con il presente provvedimento;
- il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Considerato inoltre che, ai fini della verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi, è stato predisposto il documento **“Referto sullo Stato di Attuazione dei Programmi del Documento Unico di Programmazione 2016-2018”**, a cura della Direzione Programmazione e Controllo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e contenente le rendicontazioni, all'1/06/2016, effettuate dai Direttori/Dirigenti in merito alle attività svolte ai fini della realizzazione degli Obiettivi Strategici previsti nel Documento Unico di Programmazione;

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio e ritenuto che la manovra di bilancio così proposta sia coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione e rispetti il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese d'investimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi, per quanto di competenza, dal Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate e dal Direttore Programmazione e Controllo e di regolarità contabile espresso dal Direttore Finanza, Bilancio e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Richiamato il D.Lgs. 267/00;

Visto che con nota prot. 353517 del 25/07/2016 è stato richiesto alle Municipalità il parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e dell'art. 6 del regolamento comunale delle Municipalità;

Visti i pareri espressi dai Consigli di Municipalità di seguito riportati

Municipalità di Favaro Veneto  
Deliberazione n. 23 del 28/07/2016 - parere favorevole

Municipalità di Marghera  
Deliberazione n. 23 del 27/07/2016 – parere non favorevole

Municipalità di Lido Pellestrina  
Deliberazione n. 24 del 27/07/2016 – parere non favorevole

Municipalità di Venezia – Murano – Burano  
Deliberazione n. 28 del 27/07/2016 - parere non favorevole

Municipalità di Mestre – Carpenedo  
Deliberazione n. 19 del 27/07/2016 - parere non favorevole

Municipalità di Chirignago - Zelarino  
Deliberazione n. 26 del 27/07/2016 - parere non favorevole

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00;

Visto che l'VIII<sup>a</sup> Commissione consiliare nella seduta del 29 luglio 2016 ha chiesto la discussione in Consiglio comunale;

Tutto ciò premesso.

## **ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO**

Scrutatori: Battistella, Tosi, Fiano

Consiglieri presenti: 30 - votanti: 30

Favorevoli: 20 (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomini, Giusto, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 10 (Casson, Faccini, Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 rappresentate nei prospetti allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante **(allegati 1 e 2)**;
2. di adeguare il Programma Triennale 2016-2018, l'Elenco Annuale dei lavori 2016, con le variazioni apportate con la presente deliberazione, secondo le regole stabilite nel D. Lgs. 163 del 12/04/2006;



3. di aggiornare il prospetto, contenente le previsioni di competenza triennali, attestante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 712 della legge di stabilità 2016, in relazione alle variazioni apportate al bilancio di previsione con il presente atto (**allegato 3**);
4. di approvare, nell'ambito della revisione dei rapporti economici tra Amministrazione Comunale ed Insula S.p.A. relativamente all'affidamento della gestione dei lavori pubblici, l'eliminazione della clausola di revisione dell'aliquota di remunerazione di cui all'art. 7.2 del contratto di servizio rep. spec. n. 17657 del 18/9/2014 e la fissazione di detta aliquota nella misura fissa del 14% sino alla scadenza dell'affidamento;
5. di dare mandato alla Giunta Comunale di approvare apposito atto aggiuntivo al contratto di servizio relativo all'affidamento ad Insula S.p.A. della gestione dei lavori pubblici, rep. spec. n. 17657 del 18/9/2014, per apportare le conseguenti modifiche all'art. 7.2 del contratto, come sopra indicato;
6. **di approvare il nuovo art. 6 “Disciplina delle modalità di esecuzione dei lavori strumentali al servizio e regolazione rapporti economico-finanziari” in sostituzione di quello approvato con DCC n. 105 del 14-15 luglio 2003 nel seguente testo:**

*“ART. 6 – Disciplina delle modalità di esecuzione dei lavori strumentali al servizio e regolazione rapporti economico-finanziari*

*omissis*

6. *A titolo di copertura delle spese di funzionamento della struttura dedicata dalla Società all'esecuzione dei lavori strumentali ai servizi pubblici affidati, il cui costo non sia remunerato dai corrispettivi di gestione quali risultanti dal Piano economico-finanziario, il Comune corrisponde a Veritas S.p.A. una somma forfettaria di ammontare pari a una percentuale calcolata sull'importo del quadro economico finale di ogni singolo intervento effettuato. Detta somma forfettaria è comprensiva delle attività di progettazione nelle varie fasi preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione lavori qualora siano svolte da personale interno alla società. Rimangono ad integrale carico della Società gli importi che la stessa deve versare all'appaltatore in virtù di riserve apposte per fatto ad essa imputabile.*
7. *La percentuale di cui sopra è determinata secondo la scansione risultante dalla seguente tabella:*

<i>Importo quadro economico</i>	<i>Percentuale riconoscibile</i>
<i>fino a Euro 2.500.000</i>	<i>14%</i>
<i>fino a Euro 5.000.000</i>	<i>12%</i>
<i>fino a Euro 10.000.000</i>	<i>10%</i>
<i>Oltre Euro 10.000.000</i>	<i>7%</i>

8. *Ove le attività di progettazione nelle varie fasi preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione lavori siano svolte da operatori economici terzi, individuati sulla base delle vigenti normative in tema di appalti pubblici, alla società verrà riconosciuto l'importo sostenuto per dette spese a seguito di apposita rendicontazione tecnica specifica. In tal caso l'importo risultante dall'applicazione della percentuale della tabella di cui al comma precedente viene corrispondentemente decurtato in base a detta rendicontazione ed erogato a Veritas S.p.A. nel limite massimo del 7% a prescindere dall'importo del quadro economico finale.*
9. *Il Comune trasferisce alla società le risorse economiche necessarie all'esecuzione degli interventi nel modo seguente:*

*Il diritto al compenso matura, nella misura del 4% del quadro economico dell'intervento, al netto degli oneri fiscali, al momento dell'adozione della relativa determina di impegno di spesa da parte dei competenti Uffici comunali, a copertura delle spese per le attività iniziali e propedeutiche alla cantierabilità dei lavori, ed in particolare per:*

- *lo sviluppo degli studi, piani e progettazione in tutti i gradi previsti nonché inserimento negli appositi data base comunali dei dati di progetto e della sua programmazione;*
- *attività iniziale di indagine;*
- *supporto all'Amministrazione comunale nelle attività di pianificazione e programmazione nonché di istruttoria ed ottenimento di tutte le idonee autorizzazioni;*
- *predisposizione delle attività di gara fino alla stipula del contratto di appalto.*

*La residua quota del compenso e delle altre somme ricomprese nel quadro economico dell'intervento maturano sulla base dell'avanzamento delle attività rendicontate dai S.A.L. o da documenti equipollenti, salvo una quota finale del 10% che matura all'approvazione degli atti di collaudo e della relativa relazione acclarante, redatta da tecnici indicati dal Comune di Venezia.*

*La Società è tenuta a comunicare al Comune di Venezia l'avvenuta aggiudicazione dei lavori.*

10. *Le previsioni dei commi precedenti non trovano applicazione nel caso in cui i lavori siano oggetto di un finanziamento regionale o statale. In tal caso il Comune di Venezia trasferirà alla società esclusivamente quanto verrà riconosciuto al Comune come spese ammissibili a contributo ai sensi della normativa di riferimento.*

7. di recepire e approvare, quale allegato al Bilancio di previsione 2016– 2018, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni individuato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 18/07/2016 (**allegato 4**) che sostituisce il precedente Piano individuato con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 386 del 19/11/2015 e n. 449 del 17/12/2015;
8. di dare atto che l'approvazione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni determina:

- l'effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti dell'art. 2644 del codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
  - la conseguente classificazione come patrimonio disponibile anche ai fini del Conto del Patrimonio che dovrà adeguarsi, ove necessario, in conseguenza del presente atto deliberativo;
  - l'espressa destinazione urbanistica: la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale. Il procedimento per l'approvazione di tali varianti è stato definito con la L.R. del 16.02.2010, n. 11, art. 35;
  - il possibile esperimento del ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
9. di autorizzare la vendita dei beni immobili di cui alle schede patrimoniali allegata alla presente deliberazione **(allegato 5)** ai valori, alle condizioni e con le modalità ivi previste demandando agli uffici comunali competenti la definizione dei procedimenti di alienazione e la sottoscrizione e stipula degli atti e dei rogiti notarili necessari a dare esecuzione a quanto sopra, compresa ogni attività necessaria all'esatta individuazione catastale di tali beni immobili;
10. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la variante urbanistica adottata per l'immobile denominato "ex Scuola Manuzio" con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26/07/2013, tenuto conto dell'adozione della nuova variante urbanistica avvenuta con l'approvazione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2016 – 2018 allegato alla presente deliberazione;
- 11. di destinare in via prioritaria gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per l'intervento che sarà realizzato dall'acquirente dell'immobile ex Scuola Manuzio alla realizzazione della pista ciclabile prevista lungo via Zanotto con relativo ponte ciclo-pedonale sul fiume Marzenego (collegamento tra gli itinerari n. 15 e 10 del vigente Biciplan) e della pista ciclabile per la prosecuzione dell'itinerario proveniente da viale San Marco (itinerario n. 15 del Biciplan) con uscita su Piazza XXVII Ottobre attraverso la proprietà privata limitrofa, fatta salva la verifica della presenza dei presupposti giuridici e di fattibilità tecnica ed economica di detti interventi;**
12. di attestare, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, il permanere degli equilibri generali di bilancio 2016, sulla base dei contenuti della relazione "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018. Salvaguardia degli equilibri di bilancio" allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
13. di approvare il Referto sullo Stato di Attuazione dei Programmi del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
14. di dare atto che le dotazioni finanziarie dei singoli progetti iscritti al titolo II, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane – PON Metro, possano essere modificate all'interno dello stesso Asse, mediante

deliberazione della Giunta Comunale, fermo restando l'importo totale del medesimo Asse, al fine di rendere compatibili i tempi di realizzazione dei progetti con i tempi imposti dalle regole comunitarie e dall'Autorità di gestione del Programma Operativo Città Metropolitane;

-----

Successivamente su proposta della Presidente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con la seguente votazione:

Scrutatori: Battistella, Tosi, Fiano

Consiglieri presenti: 30 - votanti: 30

Favorevoli: 20 (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomini, Giusto, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 10 (Casson, Faccini, Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)

### **DELIBERA**

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL).

(Proposta di deliberazione n. 293 del 12 luglio 2016)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente  
f.to ERMELINDA DAMIANO